

RISOLUZIONE N.47/E

Roma, 14 maggio 2012

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà - articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni

L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, prevede che “... a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e’ dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. ... Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. ...”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione del predetto disposto normativo.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 dispone che “*Il contributo di solidarietà e’ determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed e’ versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche*”.

Con risoluzione del 9 gennaio 2012, n. 4/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011.

Con circolare del 28 febbraio 2012, n. 4/E, sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo in parola precisando che *“per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell'IRPEF ai sensi del successivo articolo 20, ... ”*.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, del predetto contributo determinato in sede di dichiarazione dei redditi, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1683” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011”**
- **“1619” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”**

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo **1683** è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l'indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1683” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” in caso di versamento rateale, è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il codice tributo **“1619”** è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento” del mese e dell'anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola trattenuto a seguito di assistenza fiscale, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“146E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”**

In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

IL DIRETTORE CENTRALE